

Alla c.a.

dei Presidenti della Commissione Finanze e Attività Produttive

Oggetto: giudizio di inammissibilità per estraneità di materia relativo all'emendamento 5.5 all'A.C.5312

Con il presente ricorso, chiedo il riesame del giudizio di inammissibilità per estraneità di materia relativo all'emendamento 5.5, a prima firma on. Rubinato, per le seguenti ragioni:

-l'emendamento disciplina la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate recando un'interpretazione dell'art 9, comma 6, del D.L. n.1 del 24/1/2012, convertito con modificazioni dalla L.24/3/2012 n.27;

- il citato articolo 9 stabilisce che "la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi";

- si ritiene necessaria ed urgente una modifica legislativa che stabilisca in modo inequivocabile l'immediata applicazione di tale disposizione anche a coloro i quali abbiano iniziato il tirocinio anteriormente alla data di entrata in vigore della norma del D.L. n. 1/2012 (ovvero il 24.1.2012), anche perché né il decreto legge n.1 né la legge di conversione contengono disposizioni transitorie volte a regolare i casi di tirocinio professionale iniziato prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n.1/2012;

- l'emendamento è omogeneo al contenuto del decreto n. 83/2012 visto che l'articolo 5 del decreto in esame modifica espressamente l'art. 9 del D.L. n. 1/2012, che ha disposto in materia di professioni regolamentate, integrando il disposto del comma 2 del citato articolo 9 del D.L. n. 1/2012: pertanto è evidente che l'emendamento 5.5 è pienamente omogeneo al contenuto del decreto in esame, atteso che lo stesso si propone di incidere sulla medesima norma sotto il profilo della durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate;

- si rileva infine che l'emendamento in oggetto è conforme anche alla ratio del D.L. n. 83/2012 che reca misure urgenti per la crescita del Paese, poiché aumenta le possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro, coerentemente con il più generale disegno di liberalizzazioni delle professioni, evitando, nel contempo, disparità di trattamento nell'accesso alla professione in relazione alla data di inizio del tirocinio e un evidente svantaggio per i giovani che abbiano iniziato la pratica professionale immediatamente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 9, e ciò in violazione del principio costituzionale di uguaglianza di cui all'articolo 3 Costituzione.

Ringraziando per l'attenzione.

On. Simonetta Rubinato

